

TAR Roma 30/07/1998 n. 1252

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.3

Il principio della segretezza dell'offerta economica non costituisce aspetto peculiare nei casi di scelta del contraente a mezzo di appalto concorso, atteso che in tali procedure selettive sussiste una intima connessione fra le soluzioni progettuali proposte e il relativo costo di esecuzione, che vanno congiuntamente valutate sotto i concorrenti profili dell'idoneità tecnica e della convenienza economica e senza alcun rapporto di pregiudizialità di uno dei detti elementi rispetto all'altro. Il criterio della segretezza dell'offerta, reso effettivo a mezzo di specifiche modalità di produzione, opera in via principale nella fase di presentazione, così da garantire la par condicio dei concorrenti, impedendo che talune proposte siano bilanciate sulla base delle offerte già pervenute all'Amministrazione, ma perde rilievo nel momento in cui il materiale di gara è posto nella disponibilità della Commissione giudicatrice; pertanto, non è censurabile la presentazione di offerta economica che sia stata debitamente inserita in busta sigillata e collocata all'interno del primo dei plichi da prodursi, unitamente ai documenti richiesti a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, così garantendo l'esigenza di separazione dagli altri elementi documentali nella fase di verifica di detti requisiti, necessariamente antecedente a quella di valutazione del merito tecnico ed economico dell'offerta .